*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 163° - Numero 76**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 31 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO


### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022.

**Nomina del direttore e del dirigente di prima fascia, con funzioni vicarie, dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.** (22A02169). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 28 marzo 2022.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2022 a centottantatrè giorni, prima e seconda *tranche*.** (22A02084). . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 2

**Ministero della difesa**

DECRETO 9 marzo 2022.

**Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2022.** (22A02004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 6

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 2 febbraio 2022.

**Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere».** (22A02005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 7

DECRETO 21 marzo 2022.

**Modifica del disciplinare di produzione del Sistema di qualità nazionale «Fassone di razza piemontese».** (22A02006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 8
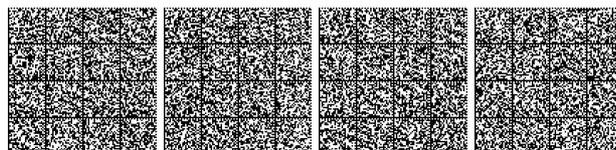
## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Università «G. d'Annunzio» di Chieti-Pescara

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2022.

**Modifiche allo statuto.** (22A02007) . . . . . . . . *Pag.* 12

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grumabix» (22A01949). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xetamed» (22A02008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mibeg» (22A02009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 30

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofran» (22A02010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Tillomed» (22A02011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 31

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Kabi» (22A02012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 32

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Accord» (22A02013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 33

### Ministero dell'interno

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. (22A02017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 33

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Itala (22A02018) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

### Ministero della salute

Nomina dei componenti dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (22A02014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 14 ottobre 2021. (22A01950). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 26 aprile 2021. (22A01951). . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

Approvazione della delibera n. 107/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 16 settembre 2021. (22A01952) . . . . *Pag.* 34

### Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 – anno 2021. (22A02015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 34

### Regione Lazio

Legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 - Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale. (22A02128). . . . . . *Pag.* 34

### Regione Piemonte

Legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024». (22A02150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 35
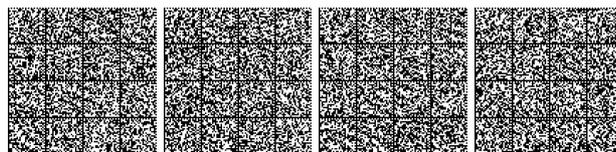
# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022.

**Nomina del direttore e del dirigente di prima fascia, con funzioni vicarie, dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la dichiarazione con cui l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122, il quale prevedere che «[...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020» e ne stabilisce le funzioni e i poteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di quelle connesse alla rapida e efficace attuazione della campagna vaccinale nazionale;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», in corso di conversione e, in particolare, l'art. 2, rubricato «Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19», che al comma 1 stabilisce: «Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, […] dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri.»; «Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità…»; «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità […] senza nuovi o maggiori oneri.»;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e del dirigente di prima fascia del Ministero della salute al quale sono attribuite le funzioni vicarie;

Visto il *curriculum vitae* del maggior generale dell'Esercito italiano, Tommaso Petroni;

Vista la nota n. 5407 in data 28 marzo 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, ha proposto di nominare il dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del medesimo Dicastero, all'esercizio delle funzioni vicarie del direttore dell'Unità;
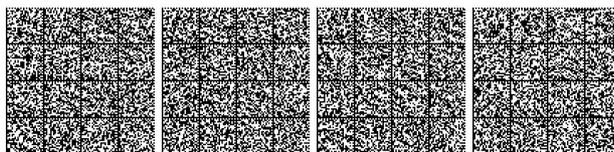
Visto il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Leonardi;

Viste le dichiarazioni rese dal maggior generale Tommaso Petroni e dal dott. Giovanni Leonardi in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dei rispettivi incarichi;

Tenuto conto che gli incarichi di direttore dell'Unità e di dirigente di prima fascia con funzioni vicarie sono compatibili con il mantenimento di incarichi pubblici in atto ricoperti e sono svolti a titolo gratuito;

Sentito il Ministro della difesa;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del direttore dell'Unità e del dirigente di prima fascia proposto dal Ministro della salute per l'esercizio delle funzioni vicarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il maggior generale dell'Esercito italiano Tommaso Petroni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, è nominato direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile 2022.

2. Il direttore di cui al comma 1, mantiene l'incarico in atto ricoperto, esercita le proprie funzioni direttoriali in base ai poteri di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità avvalendosi di una parte del personale della struttura di supporto alle attività del commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero.

Art. 2.

1. Al dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima fascia del Ministero della salute, sono attribuite le funzioni vicarie del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ed opera in coordinamento e a supporto del direttore, a decorrere dal 1° aprile 2022 fino al termine dell'operatività dell'Unità medesima.

Art. 3.

1. Gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 755*

**22A02169**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2022.

**Emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2022 a centottantatrè giorni, prima e seconda *tranche*.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
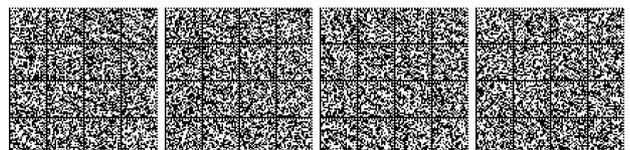
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2021 n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 40.993 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 marzo 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantatrè giorni con scadenza 30 settembre 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre cento punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
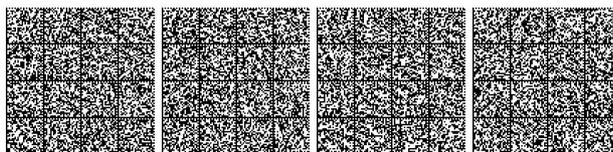
Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 marzo 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di uf-

ficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

*a)* per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

*b)* per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.
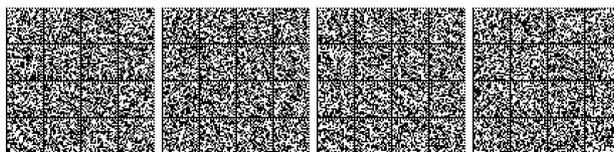
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

**22A02084**

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 marzo 2022.

**Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2022.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a)*, e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a)*, del codice, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006, comma 3, del citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa;

Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di personale in congedo e, in particolare, le lettere *b)* e *c)* che individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;

Visto l'art. 997, comma 1, lettera *b)*, del codice che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

Visto l'art. 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Considerate le consistenze numeriche in termini di anni/persona già previste nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la difesa per l'anno 2022;

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno 2022 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2022 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento:

*a)* per l'Esercito italiano, undici ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero ventiquattro ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a tre ufficiali in ragione d'anno;

*b)* per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti saranno previsti per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1, complessivamente pari a euro 347.872, si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 176.872 per l'Esercito italiano ed euro 171.000 per la Marina militare).

Roma, 9 marzo 2022

*Il Ministro:* GUERINI

**22A02004**
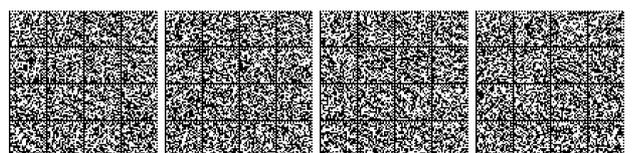
## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2022.

**Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere».**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, e in particolare gli articoli 22 e 23, relativa alle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto in particolare l'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020 recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere» ai sensi dell'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 31, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2020, recante «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e in particolare l'autorizzazione alla spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella 13) che contiene il rifinanziamento del Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione aggiuntiva di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Considerato il perdurare della crisi di mercato del settore agroalimentare dovuto anche alla riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia da COVID-19;

Considerata la necessità di alcune filiere produttive di avere strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per far fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Considerata la richiesta delle regioni, come espressa nella seduta del 4 agosto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di interventi in favore della filiera bufalina;
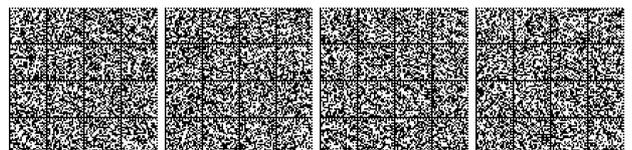
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 dicembre 2021;

Decreta:

*Articolo unico*

Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere» ai sensi dell'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2020, sono apportate le modifiche di seguito riportate:

1. All'art. 3, comma 1, le parole «14,5 milioni di euro per l'annualità 2021» sono sostituite con «24,5 milioni di euro per l'annualità 2021 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023»;

2. All'art. 3, comma 3, lettera *a)*, le parole «6 milioni di euro per il 2021» sono sostituite con «10 milioni di euro per il 2021, 5 milioni di euro annui per le annualità 2022 e 2023», alla lettera *b)* le parole «4,5 milioni di euro per il 2021» sono sostituite con «8 milioni di euro per il 2021 e 5 milioni di euro annui per le annualità 2022 e 2023», alla lettera *c)* le parole «4 milioni di euro» sono sostituite con «4,5 milioni di euro», alla lettera *d)* sono aggiunte le parole «e 2 milioni di euro per il 2021»;

3. All'art. 4, comma 4 sono aggiunte le seguenti parole «Nel limite di spesa di cui all'art. 3, comma 3, lettera *d)*, è concesso alle medesime imprese un aiuto fino a 20 centesimi per ogni chilogrammo di latte acquistato nel mese di aprile 2021 e trasformato in mozzarella di bufala campana DOP».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2022

*Il Ministro:* PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2022*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 192*

**22A02005**

---

DECRETO 21 marzo 2022.

**Modifica del disciplinare di produzione del Sistema di qualità nazionale «Fassone di razza piemontese».**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionale, avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337 che regolamenta il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 24 marzo 2011;

Visto il provvedimento ministeriale del 25 ottobre 2011, con il quale sono state definite le linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al Sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il quale è stata aggiornata la «Commissione SQN» di cui al decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;

Vista la notifica 2016/0174/I relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale zootecnica Fassone di razza piemontese» effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Visto il decreto direttoriale 22 novembre 2016, n. 86900 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione SQN «Fassone di razza piemontese»;

Visto il decreto dipartimentale 24 febbraio 2017, n. 15121 recante le modalità attuative del Sistema di qualità nazionale di cui al disciplinare di produzione «Fassone di razza piemontese» riconosciuto con decreto ministeriale del 22 novembre 2016, n. 86900;

Visto il decreto direttoriale 11 gennaio 2016, n. 2496 con il quale è stato adottato il piano di controllo tipo per il disciplinare di produzione SQN «Fassone di razza piemontese»;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione SQN «Fassone di razza piemontese» presentata dal Consorzio di tutela della razza piemontese (COALVI), acquisita agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 9 novembre 2011 con n. 584141;

Visto il verbale prot. n. 652866 del 13 dicembre 2021 della Commissione SQN, la quale, riunitasi in data 22 novembre 2021, ha rilevato alcune criticità nella proposta di modifica del disciplinare «Fassone di razza piemontese»;

Vista la nota del 13 dicembre 2021, n. 653897 con la quale l'Ufficio PQAI 1 ha trasmesso al COALVI le osservazioni della Commissione SQN, di cui al suddetto verbale n. 652866 del 13 dicembre 2021;

Vista la nota acquisita agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 10 gennaio 2022 con n. 6227 con la quale il COALVI ha fornito chiarimenti e ha trasmesso il disciplinare revisionato secondo le osservazioni della Commissione SQN, di cui alla suddetta nota del 13 dicembre 2021, n. 653897;

Vista la comunicazione del 17 gennaio 2022, trasmessa per mezzo di posta elettronica, con la quale l'Ufficio PQAI 1 ha inviato alla Commissione SQN i chiarimenti forniti dal COALVI nonché il disciplinare di produzione «Fassone di razza piemontese», revisionato secondo le osservazioni della Commissione;

Vista la nota del 22 febbraio 2022, n. 85014 con la quale l'Ufficio PQAI 1 ha comunicato al COALVI ulteriori osservazioni della Commissione SQN;

Vista la comunicazione trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata in data 4 marzo 2022, acquisita agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 9 marzo 2022 con n. 111842 con la quale il COALVI ha trasmesso il disciplinare di produzione «Fassone di razza piemontese», revisionato secondo le osservazioni della Commissione di cui alla suddetta nota del 22 febbraio 2022, n. 85014, ed ha dichiarato di «condividere le conclusioni della Commissione SQN»;

Vista la comunicazione del 16 marzo 2022 con la quale l'Ufficio PQAI 1 ha riaffermato al COALVI che le modifiche di cui al paragrafo 6 «Punti vendita» non sono state approvate dalla Commissione e che, pertanto, rimane vigente il paragrafo 6 del decreto direttoriale 22 novembre 2016, n. 86900 di riconoscimento del disciplinare;

Preso atto che non sono pervenuti da parte della Commissione SQN ulteriori pareri oppositivi al disciplinare «Fassone di razza piemontese» revisionato;

Considerato che non si apportano al progetto di regola tecnica modifiche significative che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti;

Ritenuto che il disciplinare di produzione «Fassone di razza piemontese» trasmesso in data 4 marzo 2022, acquisito agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 9 marzo 2022 con n. 111842, fatta eccezione per il paragrafo 6 «Punti vendita», risponde ai requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualità nazionale;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il disciplinare di produzione trasmesso in data 4 marzo 2022, acquisito agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 9 marzo 2022 con n. 111842, ad esclusione del paragrafo 6, che mantiene la forma originale, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, è riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337.

2. Il disciplinare di produzione trasmesso in data 4 marzo 2022, acquisito agli atti dell'Ufficio PQAI 1 in data 9 marzo 2022 con n. 111842, ad esclusione del paragrafo 6, che mantiene la forma originale, garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 21 marzo 2022

*Il Capo del Dipartimento:* ABATE

---

ALLEGATO

SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA
ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE»
SCHEDA 6 - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1. Premessa.

Il presente disciplinare di produzione del «Fassone di razza piemontese» è redatto in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 4337 del 4 marzo 2011 recante la regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnia.

Il presente disciplinare propone un processo produttivo per ottenere carne bovina con caratteristiche qualitative che permettono al consumatore di differenziarle al momento dell'acquisto. Dette carni assicurano caratteristiche qualitative quali il livello di tenerezza, il tenore in grasso e, soprattutto, la qualità dei grassi, particolarmente richieste da una fascia di consumatori italiani, così come attestato da numerosi studi scientifici. La specificità della carne di «Fassone di razza piemontese» è data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente alla razza piemontese macellati ad un età superiore-uguale a dodici mesi, allevati, dallo svezzamento alla macellazione, con la tecnica tradizionale dell'allevamento protetto e con una alimentazione basata prevalentemente sui cereali ad elevato contenuto energetico.

Il processo produttivo descritto nel presente disciplinare permette di garantire carni qualitativamente e significativamente diverse da quelle normalmente poste in vendita sul mercato nazionale.

Le qualità organolettiche e nutrizionali della carne di razza piemontese derivano dalle caratteristiche genetiche della razza e sono esaltate dalla razione alimentare somministrata ai bovini in ingrasso.

Il presente disciplinare si applica alla fase di allevamento e macellazione. Prevede, inoltre, le procedure svolte da altri operatori della filiera (macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita).

2. Composizione della filiera produttiva.

La filiera produttiva interessata all'ottenimento di carni denominate «Fassone di razza piemontese», è formata dai seguenti operatori: allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento/porzionamento e punti vendita.

La fase di allevamento deve garantire con idonea documentazione e relativa registrazione, le condizioni di allevamento e di alimentazione del bestiame descritte all'art. 3.

La fase di macellazione dei bovini permette di individuare le carcasse appartenenti alla categoria e alle classi di conformazione e di ingrassamento definite dal presente disciplinare. Inoltre, con la macellazione del bovino inizia il processo di tracciabilità della carne. In ogni fase della macellazione deve essere garantita la correlazione tra il carico, di ogni capo macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente

I laboratori di sezionamento/porzionamento e i punti vendita, ai fini del presente disciplinare, garantiscono, le procedure di lavorazione e porzionatura dei grossi tagli fino al confezionamento per il cliente successivo.

Il punto vendita deve garantire, anche con idoneo utilizzo della bilancia, la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento/porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale.

L'intero processo produttivo deve essere garantito informaticamente e tutti i documenti relativi devono essere conservati per almeno due anni.

3. Allevamento.

3.1. Scelta degli animali.

La carne di «Fassone di razza piemontese» è prodotta esclusivamente da bovini di razza piemontese iscritti al libro genealogico o figli di genitori entrambi iscritti al libro genealogico. La verifica dell'appartenenza del bovino al libro genealogico può avvenire tramite:

*a)* certificato di razza;

*b)* collegamento telematico con banca dati Anaborapi;

*c)* collegamento telematico con Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

3.2. Tipologie e tecniche di conduzione dell'allevamento.

La denominazione «Fassone di razza piemontese» è riservata alle carni ottenute dalla macellazione di bovini di cui al punto 3.1.

Dopo lo svezzamento, il periodo minimo di permanenza nell'ultimo allevamento prima della macellazione è di almeno sette mesi. Sono ammessi periodi inferiori di permanenza nello stesso allevamento qualora il bovino provenga da un allevamento già sottoposto al presente disciplinare SQN.

La carne di «Fassone di razza piemontese» deriva da carcasse appartenenti alle categorie A, C, D, E della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine.

Sono escluse le carcasse o mezzene risultate classificate, per conformazione, nelle classi: -R-O-P della tabella (SEUROP).

Sono escluse le carcasse risultate classificate, per stato di ingrassamento, nei livelli 3-4-5.

Per le categorie E e D è ammessa la classe di conformazione R.

Per le categorie C e D è ammesso lo stato di ingrassamento 3.

3.3. Tecniche di alimentazione.

L'allevamento deve disporre di documentazione scritta e aggiornata della/e razioni somministrate ai bovini.

Dopo lo svezzamento e fino alla macellazione, i bovini sono alimentati con foraggi secchi e/o conservati, in aggiunta è consentito l'uso di mangimi semplici o di miscele di mangimi eventualmente addizionati con integratori minerali-vitaminici, e additivi ammessi dalla normativa vigente.

I foraggi e i mangimi possono essere forniti agli animali sia separati, sia miscelati. Il fieno, nel caso di alimentazione tradizionale (*no unifeed*), deve essere sempre a disposizione dei bovini.

È inoltre consentito l'uso di alimenti insilati prodotti mediante l'insilamento di cereali e foraggi.

I mangimi sono costituiti per almeno il 60% dai seguenti prodotti di origine vegetale:

cereali e loro prodotti e sottoprodotti;

prodotti e sottoprodotti di semi e frutti di leguminose e oleaginose;

prodotti e sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole da zucchero e della lavorazione della canna da zucchero;

lieviti;

grassi di origine vegetale.

I mangimi utilizzati nella fase di ingrasso devono rispettare i seguenti parametri:

| | % amido stq | % proteine grezze stq |
|---|---|---|
| Maschi | >35%<br>= | >12% |
| Femmine | >30% | >12% |

Nel caso di alimentazione secondo la tecnica UNIFEED, la razione deve rispettare i seguenti parametri:

| | % amido SS | % proteine grezze SS |
|---|---|---|
| Maschi | >27 | >12 |
| Femmine | >25 | >12 |

La razione somministrata con la tecnica UNIFEED deve contenere fieno.

Nel caso di alimentazione tradizionale, il fieno deve essere sempre a disposizione dei bovini.

Per i bovini castrati e le femmine che hanno figliato non sono previsti parametri minimi per i mangimi e per le razioni somministrate.

Il mangime deve contenere una percentuale di cereali e sottoprodotti di cereali maggiore del 50%.

Gli allevatori devono richiedere ai fornitori di alimenti zootecnici la dichiarazione di conformità degli alimenti ai requisiti di qualità e composizione descritti nel presente articolo.

3.4. Procedure di tracciabilità.

3.4.1. Tracciabilità alimenti.

La rintracciabilità degli alimenti utilizzati per l'alimentazione dei bovini allevati ai sensi del presente disciplinare è rappresentata dai documenti di acquisto.

La rintracciabilità nel caso di alimenti autoprodotti è invece rappresentata dal documento di acquisto della semente e dalla verifica dei quantitativi prodotti.

L'allevatore, pertanto, deve:

verificare, in fase di consegna degli alimenti complementari, la documentazione di trasporto e accessoria richiesta e la relativa corrispondenza con il prodotto in entrata;

detenere e mantenere aggiornato, con frequenza mensile, il registro di carico e scarico alimenti.

3.4.2. Tracciabilità animali.

I bovini devono essere allevati alle condizioni sopra riportate e devono essere avviati alla macellazione ad un'età superiore-uguale a dodici mesi.

Ai fini della rintracciabilità degli animali gli elementi di registrazione sono rappresentati da: marche auricolari, passaporto, mod. 4. Sulla base di questi tre elementi è possibile verificare l'età dell'animale, il Paese di nascita e i Paesi di ingrasso. L'allevatore deve mantenere aggiornato il registro di carico e scarico dei capi bovini allevati con la periodicità prevista dalla normativa vigente e controllare la presenza delle marche auricolari su tutti i soggetti.

L'allevatore, al momento della cessione per la macellazione del bovino, deve:

*a)* inviare al macello con il documento accompagnatorio come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successivi aggiornamenti, il passaporto dell'animale;

*b)* rilasciare il «documento di macellazione» che attesta, per ciascun soggetto, il possesso dei requisiti di allevamento fissati dal disciplinare SQN. Detto «documento» può essere rilasciato in formato elettronico dal capofiliera.

4. Macellazione.

La macellazione dei bovini appartenenti all'SQN «Fassone di razza piemontese» è effettuata presso macelli aderenti al disciplinare SQN.

Al momento della certificazione dei bovini, lo stabilimento di macellazione deve verificare l'appartenenza del bovino al circuito del SQN e acquisire il «documento di macellazione» rilasciato dall'allevatore o dal capofiliera.

Negli stabilimenti di macellazione con autorizzazione CEE, l'esperto «classificatore abilitato» (decreto ministeriale 12 ottobre 2012, art. 6) valuta le carcasse secondo la classificazione CEE.

Negli stabilimenti di macellazione in cui non è prevista la classificazione delle carcasse, la classificazione avviene tramite un classificatore abilitato anche esterno al macello. Il macello deve verificare informaticamente che il capo presenti i requisiti previsti dal presente disciplinare (iscrizione libro genealogico, età alla macellazione, accrescimento, permanenza sette mesi nell'ultima stalla, kg peso morto, destinazione). I dati devono essere trasferiti ai successivi anelli della filiera in formato elettronico. Il macello stampa il certificato SQN «Fassone di razza piemontese».

Lo stabilimento di macellazione deve garantire, con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico, di ogni capo macellato, con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Le spedizioni delle carni (mezzene, quarti, ecc.) sono registrate nella banca dati a cura dello stabilimento di macellazione. In qualsiasi momento è possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata.

5. Sezionamento.

Il laboratorio di sezionamento e/o porzionatura, aderente al disciplinare SQN, che intende sezionare e/o porzionare carni bovine di «Fassone di razza piemontese» deve garantire l'identificazione del prodotto, mantenere la tracciabilità delle carni attraverso idoneo sistema informatico e apporre su tutti i prodotti finiti l'etichetta conforme al presente disciplinare.

L'OdC designato verifica durante l'*audit* preliminare presso i laboratori di sezionamento le modalità di identificazione, rintracciabilità e controllo dei bilanci di massa da essi adottate durante le operazioni di sezionamento per garantire la non commistione con carni estranee al presente disciplinare.

L'organismo di controllo approverà, all'esito dell'*audit* preliminare, tali modalità proposte dal laboratorio di sezionamento/porzionatura. Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per le operazioni di controllo e vigilanza.

Le modalità di acquisizione dei dati da parte del laboratorio di sezionamento sono di tipo informatizzato.

Ulteriori lavorazioni a partire dai tagli anatomici fino ai porzionati (preconfezionati) devono garantire la rintracciabilità e le procedure per evitare la commistione delle carni come sopra descritto.

Qualora il laboratorio di sezionamento preveda la costituzione di lotti di lavorazione omogenei, gli stessi devono essere costituiti da carne etichettata nell'ambito del disciplinare SQN «Fassone di razza piemontese». Il sistema informatico verifica disomogeneità del lotto.

Il laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal sistema di tracciabilità adottato deve:

1. inserire i dati relativi alle carni SQN nella banca dati;

2. disossare/porzionare singole lavorazioni o lotti omogenei di prodotto impedendo la commistione con altre carni presenti nel laboratorio di sezionamento;

3. stampare automaticamente le etichette per i tagli ottenuti delle singole lavorazioni o lotti di lavorazione;

4. apporre l'etichetta sui prodotti disossati/porzionati conforme alle specifiche del presente disciplinare.

Al momento della spedizione della carne (grossi tagli disossati, tagli anatomici, porzionati, ecc.), il laboratorio di sezionamento, deve rilasciare un «certificato SQN: "Fassone di razza piemontese"» che attesta, per ciascuna fornitura l'appartenenza della stessa al suddetto SQN. Detto certificato deve essere rilasciato secondo le stesse modalità previste per lo stabilimento di macellazione.

Il sistema informatico deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette di sezionamento/porzionatura da apporre sulle carni o confezioni e l'archiviazione delle informazioni.

Il laboratorio di sezionamento/porzionatura deve garantire, con idoneo sistema informatico, la correlazione tra il carico delle carcasse in arrivo dal macello con lo scarico delle carni da esso ottenute e spedite al cliente. Lo scarico delle carni è nella banca dati a cura del laboratorio di sezionamento/porzionatura. In qualsiasi momento è possibile, consultando la banca dati, ricavare i destinatari di ogni spedizione di carne SQN effettuata.

Il laboratorio invia al punto vendita destinatario, insieme ai tagli sezionati, un supporto informatico (es. codice a barre), contenente tutti i dati di tracciabilità, necessario per il caricamento della bilancia del punto vendita stesso.

Il laboratorio di sezionamento/porzionatura deve garantire l'addestramento del tecnico incaricato della gestione informatica del sistema SQN.

L'archiviazione delle copie dei documenti e dei dati relativi alla spedizione delle carni SQN: «Fassone di razza piemontese» è effettuata su supporto cartaceo e/o informatico per un periodo di almeno due anni.

6. Punti vendita.

Il punto vendita comunica preventivamente all'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN, le modalità di identificazione, rintracciabilità, stoccaggio, lavorazione, messa in vendita delle carni e controllo dei bilanci di massa, in modo tale da garantire che durante le operazioni presso il punto vendita sia evitata la commistione con carni estranee al presente disciplinare. L'organismo di controllo deve approvare le modalità proposte dal punto vendita, prima di accettare l'incarico. Le procedure adottate devono essere disponibili, presso l'operatore, in forma cartacea, per le operazioni di controllo e vigilanza. L'acquisizione dei dati da parte del punto vendita deve essere di tipo informatizzato leggendo il supporto informatico inviato dal macello o dal laboratorio di sezionamento. Il sistema informatico del punto vendita deve garantire l'inserimento dei dati e la stampa delle etichette da apporre in prossimità delle carni poste in vendita o sulle confezioni per i prodotti preincartati e l'archivio delle informazioni. Il punto vendita deve garantire, anche con idoneo utilizzo della bilancia, la correlazione tra il carico di ogni consegna di carne dallo stabilimento di macellazione o dal laboratorio di sezionamento/porzionatura, con lo scarico delle carni da esso ottenute e vendute al consumatore finale. Il punto vendita che commercializza esclusivamente prodotti pre-confezionati non ha l'obbligo di adesione al presente disciplinare.

7. Etichettatura.

Sulle confezioni deve essere riportata l'etichetta contenente, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, la denominazione «Fassone di razza piemontese».

Sono ammesse inoltre le seguenti ulteriori informazioni:

azienda di allevamento/ingrasso;

data di macellazione;

sesso dell'animale;

categoria;

nonché quanto ammesso e previsto all'art. 10 del decreto ministeriale 4 marzo 2011.

Per la categoria C sono ammesse le seguenti definizioni: manzo, per carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore ai dodici mesi; bue, per carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore ai quarantasei mesi.

L'etichetta, infine, deve riportare le altre informazioni previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

È vietato l'uso di indicazioni o segni che ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012.

8. Autocontrollo.

L'operatore o l'organizzazione, svolge attività di autocontrollo in tutte le fasi della filiera produttiva della carne bovina certificata SQN «Fassone di razza piemontese». Tale attività è attuata attraverso periodiche verifiche documentali e/o verifiche ispettive svolte presso le strutture degli operatori ed è finalizzata a valutare la conformità delle procedure adottate dal singolo operatore di filiera alle prescrizioni del presente disciplinare. Le attività di autocontrollo devono essere eseguite secondo un piano di autocontrollo che deve riportare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive. Detto piano di autocontrollo, redatto dall'operatore o dall'organizzazione aderente all'SQN è dichiarato adeguato dall'organismo di controllo designato al momento dell'adesione all'SQN. Detto piano di autocontrollo deve essere disponibile in forma cartacea presso ciascun operatore aderente per le verifiche di controllo e vigilanza.

Al termine della visita di controllo si procede a redigere un verbale dove sono riportate, oltre ai dati dell'operatore oggetto di verifica, l'esito della verifica stessa ed eventuali osservazioni.

9. Controllo.

I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conforme alle norme EN 17065.

**22A02006**
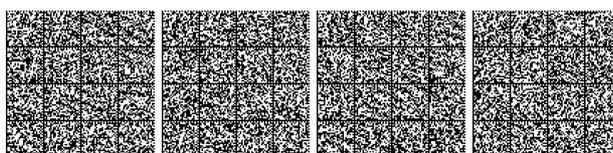
# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2022.

**Modifiche allo statuto.**

LA PRORETTRICE VICARIA

Vista la legge n. 168/1989 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'art. 6, comma 6 in materia di autonomia universitaria;

Vista la legge n. 240/2010 in materia di «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto di Ateneo - emanato con decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012, modificato con decreto rettorale n. 427 del 15 luglio 2013, successivamente modificato con decreto rettorale n. 74/2019 del 17 gennaio 2019, e, in particolare, l'art. 68 in materia di modifiche allo statuto;

Visto l'art. 18 comma 2 dello statuto di Ateneo che recita «le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario»;

Vista la delibera n. 40/2022 del consiglio di amministrazione del 4 febbraio 2022 con cui è stato espresso parere favorevole sulle modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 ed all'art. 68 comma 3 del vigente statuto di Ateneo;

Vista la delibera n. 15/2022 del senato accademico del 17 febbraio 2022 con cui, *ex* art. 68 cit., sono state approvate le modifiche agli articoli citati;

Vista la nota prot. n. 12273 del 18 febbraio 2022 con cui il testo degli articoli anzidetti è stato trasmesso al MUR per il prescritto controllo di legittimità e di merito *ex* articoli 68 cit. e 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Tenuto conto che il MUR con nota prot. n. 21307 del 21 marzo 2022 non ha formulato osservazioni, «fatto salvo quanto proposto dall'art. 68, comma 3 dello statuto laddove l'inciso «trovano immediata applicazione anche durante l'anno accademico in corso» è da espungere in quanto ultroneo»;

Viste le delibere, immediatamente esecutive, adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle sedute del 23 marzo 2022, ciascuno per quanto di propria specifica competenza con cui, rispettivamente, ed in conformità a quanto disposto dal MUR, hanno recepito quanto rappresentato dalla nota Direzione generale MUR prot. n. 21307 del 21 marzo 2022 sulla modifica all'art. 68 comma 3 dello statuto di Ateneo, come approvato in precedenza dagli organi collegiali di Ateneo nelle sedute del 4 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022;

Tenuto conto che il MUR ha richiesto «di conoscere gli estremi della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in cui sarà pubblicato lo statuto che recepisce quanto sopra evidenziato e il *link* al sito istituzionale dell'Università in cui sarà pubblicato il nuovo regolamento generale di Ateneo»;

Richiamato il citato art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 dello statuto di Ateneo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportate in dettaglio ed indicate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con testo barrato le parti soppresse:

«TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

*Capo I*
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ATENEO (...)

Art. 16.
*Elezioni del Rettore*

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo «G. d'Annunzio», comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

2. L'elettorato attivo è attribuito:

*a)* ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;

*b)* ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato;

*c)* al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato;

*d)* ai componenti della Consulta degli studenti.

3. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettera *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera *a)*.

4. ~~L'elezione è indetta dal decano, tra il primo maggio ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza del mandato con proprio decreto~~ **Il Decano indice con proprio decreto le elezioni del rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato.**

5. Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, l'elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall'intervenuta cessazione.

6. Il rettore, o il Decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il più giovane dei quali funge da segretario.

7. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto.

8. La votazione per l'elezione del rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto.

L'elettorato attivo è computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lettera *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.

9. Nelle prime tre votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

10. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per ~~i cinque anni successivi~~ **la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett *d)*»;**

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Servizio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, unitamente al presente decreto ed al nuovo statuto di Ateneo.

Art. 3.

Le modifiche di cui all'art. 1 del presente provvedimento, come riportate nel testo dello statuto che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 68 comma 3 dello statuto di Ateneo, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 marzo 2022

*La Prorettrice vicaria:* CONSORTI

ALLEGATO

TITOLO I
Norme generali

Art. 1.
*Denominazione e sede*

1. L'Università degli studi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara è un'Istituzione di alta cultura, con personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'Ateneo, istituito dall'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha la propria sede legale in Chieti e opera nelle sedi istituzionali di Chieti e Pescara.

3. Il sigillo dell'Università, che si ispira alla scultura di Pietro Cascella collocata nei *campus* di Chieti e di Pescara, riproduce la testa della dea Minerva su capitello semplice che porta l'iscrizione «Università degli studi «G. d'Annunzio»», con sovraimpresso l'acronimo «Ud'A».

Art. 2.
*Finalità*

1. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione, ha come proprio fine la ricerca scientifica e la formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonché - per i corsi di laurea che la contemplano - l'assistenza sanitaria.

2. L'Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l'istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di insegnamento, nonché la piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi.

3. L'Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche nella prospettiva dell'interazione tra le culture e della generazione di *spinoff.*

Art. 3.
*Autonomia e fonti*

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, normativa, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

2. Il presente statuto, adottato in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Università «Gabriele d'Annunzio».

3. L'Università detta le norme regolamentari, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 69 e ss. del presente statuto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello statuto stesso e ispira la propria azione a criteri di sostegno della ricerca di base, qualità e promozione del merito, conformandosi ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa.

Art. 4.
*Diritto allo studio*

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari:

*a)* promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di altri enti pubblici e privati, i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo l'esercizio del diritto allo studio;

*b)* organizza attività e servizi per l'orientamento agli studi universitari, anche con la collaborazione degli studenti;

*c)* favorisce iniziative volte ad agevolare la formazione culturale e professionale degli studenti, anche mediante l'insegnamento a distanza.

Art. 5.
*Collaborazioni istituzionali, federazioni e fusioni di Atenei*

1. L'Università, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto, assume iniziative scientifiche e didattiche (anche congiunte) con enti e strutture, pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, stipulando con i medesimi convenzioni o accordi di collaborazione.

2. L'Ateneo promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici e privati, finalizzato a valorizzare l'attività scientifica, didattica e assistenziale.

3. L'Università può federarsi ovvero fondersi con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La federazione può avere luogo altresì tra l'Università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi comprese le scuole speciali di tecnologia (Istituti tecnici superiori).

Art. 6.
*Capacità negoziale*

1. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme di contabilità pubblica.

2. L'Ateneo può inoltre costituire fondazioni e partecipare ad organismi societari di capitale, associativi e consortili, anche di diritto privato, sia in Italia, sia all'estero, concorrendo a mantenere e migliorare gli equilibri economici e finanziari necessari all'ordinato perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle leggi ed in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economicità Le somme acquisibili a qualsiasi titolo dagli organismi partecipati saranno destinate unicamente a finalità istituzionali, e l'Università non potrà in nessun caso assumere l'impegno e l'onere della copertura delle perdite sofferte da detti organismi.

3. Sempre che sussista e venga attestata la convenienza economica e la conformità a un pubblico interesse, nell'esercizio della propria capacità negoziale l'Università può, in particolare:

*a)* accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

*b)* stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*c)* utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Università ed il rispetto per le proprie finalità istituzionali;

*d)* avvalersi della fondazione Università «Gabriele d'Annunzio», istituita ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente dela Repubblica 24 maggio 2001, n. 254;

*e)* partecipare a gare di appalto per la fornitura di servizi, consulenze e progettazione compatibili con le proprie attività istituzionali, purché ciò non sia di pregiudizio alla libertà di ricerca e di insegnamento e allo svolgimento delle relative attività, in base a criteri di qualità e merito, efficacia ed efficienza.

4. L'Università, infine, allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, può stipulare, su richiesta dei Dipartimenti interessati, contratti per attività di insegnamento, nel rispetto dei limiti e delle procedure disciplinati dall'art. 23 della legge n. 240 del 2010.

Art. 7.
*Attività culturali, ricreative e sociali*

1. L'Università promuove attività a scopo culturale, ricreativo e sociale per il personale universitario e per gli studenti, comprese quelle gestite in forma autonoma, anche predisponendo le strutture necessarie e attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni.

2. L'Ateneo favorisce iniziative senza fini di lucro, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attività sportive e del tempo libero; promuove la costituzione di associazioni di *ex*-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività di sviluppo.

3. L'Università può attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative, anche studentesche, per supportare i propri servizi.

4. Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'Ateneo può altresì promuovere ed organizzare attività culturali e formative a favore di soggetti terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati.

Art. 8.
*Principi in materia di organizzazione amministrativa*

1. L'Università si avvale di strutture gestionali tecniche e amministrative, articolate in unità organizzativo- operative alle cui responsabilità sono preposti dirigenti; l'attività delle strutture è oggetto di periodica valutazione in termini di misurazione dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi assegnati.

2. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile che l'Università attribuisce alle proprie strutture può essere piena o parziale, secondo le disposizioni del presente statuto e le norme del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 9.
*Principi in materia di ordinamento del personale*

1. L'Università valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture e ne promuove la formazione continua. Adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa secondo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. L'Ateneo ha rapporti stabili con le rappresentanze sindacali unitarie per le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale e all'ambiente di lavoro, e recepisce le norme della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

3. L'Università, nel rigettare ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire i diritti fondamentali dell'individuo e la pari opportunità nell'ambito del lavoro e della formazione.

4. L'Ateneo promuove azioni idonee a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche istituendo idoneo servizio di monitoraggio.

Art. 10.
*Pari opportunità*

1. L'Ateneo, in applicazione del dettato costituzionale, si impegna a promuovere la realizzazione di pari opportunità uomo/donna nell'accesso agli studi, alla ricerca e al lavoro, nella progressione di carriera, nell'accesso agli uffici e agli organi di Governo e di controllo, e in ogni altro aspetto della vita accademica.

2. L'Ateneo si adopera per creare una cultura diffusa di integrazione positiva delle persone nella comunità universitaria, favorendo la sensibilizzazione ai problemi delle pari opportunità con riguardo a tutti i potenziali fattori di discriminazione, anche attraverso l'adozione di un linguaggio rispettoso dei generi in tutte le comunicazioni e i documenti ufficiali.

Art. 11.
*Trasparenza*

1. L'Università promuove il libero confronto al proprio interno, favorisce la trasparenza delle attività istituzionali ed amministrativo-contabili e garantisce adeguata pubblicità alle deliberazioni assunte dagli organi accademici, anche attraverso il sito di Ateneo o altri strumenti telematici, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali. I medesimi criteri vengono applicati con riferimento alla pubblicità delle decisioni che comportano ripartizione delle risorse.

2. Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali contemplati nel presente statuto e l'accesso ai documenti amministrativi possono essere effettuati, da chi ne abbia titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
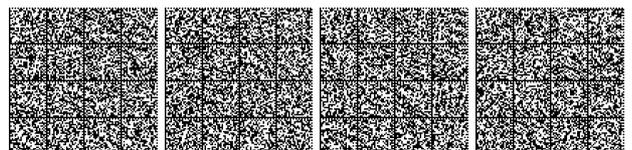
Art. 12.
*Diffusione del sapere*

1. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

2. L'Università, con apposito regolamento, si impegna a favorire l'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 13.
*Internazionalizzazione della ricerca e dei corsi di studio*

1. L'Università riconosce il fondamentale ruolo dei processi di internazionalizzazione nel campo della ricerca scientifica e della didattica ed adotta ogni strumento utile a favorire la costituzione di reti di collaborazione, accordo e interscambio culturale al fine della più diffusa circolazione a livello internazionale dei professori, dei ricercatori, degli studenti, del personale tecnico-amministrativo compresi i collaboratori esperti linguistici, e dei prodotti della ricerca.

2. A tal fine, l'Università:

*a)* promuove ogni iniziativa utile alla definizione di curricula scientifici e didattici finalizzati al conseguimento di titoli accademici multipli o congiunti e all'accoglienza di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi;

*b)* incoraggia, sostiene ed agevola la libera circolazione del capitale umano, intellettuale, economico-finanziario e tecnologico per lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca teorica ed applicata, anche attraverso l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'art 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010;

*c)* incoraggia, sostiene ed agevola l'attivazione di insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione in lingua straniera;

*d)* promuove il pieno bilinguismo italiano-inglese per ogni sua attività e procedura e l'avvio di programmi e corsi di studio accessibili a studenti di ogni nazionalità, per i quali sia richiesta esclusivamente la conoscenza della lingua inglese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010; promuove, inoltre, l'attivazione di insegnamenti e di corsi di studio bilingui, in accordo con gli indirizzi dell'U.E. tendenti a favorire il plurilinguismo e la valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali; favorisce e promuove l'insegnamento e l'utilizzo delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri, in particolare attraverso l'attività del Centro linguistico di Ateneo;

*e)* sviluppa politiche d'internazionalizzazione sia per il territorio in cui ha sede legale sia per attivare all'estero strutture didattiche, di ricerca e di promozione scientifico-culturale.

TITOLO II
Organizzazione dell'Ateneo

*Capo I*
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ATENEO

Art. 14.
*Organi di governo dell'Ateneo*

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:

*a)* il rettore;

*b)* il senato accademico;

*c)* il consiglio di amministrazione.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato, di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240 del 2010 e agli articoli 15, 21 e 26 del presente statuto, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 15.
*Il rettore*

1. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

2. Le funzioni di rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito. Il professore eletto rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.

3. Il rettore può richiedere al senato accademico una parziale riduzione dei compiti didattici per la durata della carica.

4. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica il cui importo è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 16.
*Elezione del rettore*

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo «G. d'Annunzio», comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

2. L'elettorato attivo è attribuito:

*a)* ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;

*b)* ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato;

*c)* al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato;

*d)* ai componenti della Consulta degli studenti.

3. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettera *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera *a)*.

4. Il decano indice con proprio decreto le elezioni del rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato.

5. Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, l'elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall'intervenuta cessazione.

6. Il rettore, o il decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il più giovane dei quali funge da segretario.

7. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto.

8. La votazione per l'elezione del rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto.

L'elettorato attivo è computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lettera *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.

9. Nelle prime tre votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parità il più anziano di età

10. Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett *d)*»;
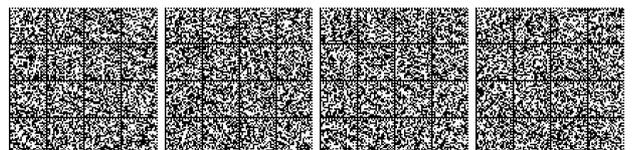
Art. 17.
*Attribuzioni del rettore*

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il rettore:

*a)* convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere;

*b)* emana lo statuto ed i regolamenti di Ateneo, nonché quelli interni delle singole strutture, e le loro successive modifiche;

*c)* vigila sul buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;

*d)* stipula ogni contratto o convenzione di sua competenza e, in particolare, su proposta dei Dipartimenti interessati, i contratti per le attività di insegnamento *ex* art. 23 legge n. 240 del 2010, che il senato accademico sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;

*e)* acquisito il parere obbligatorio del Centro linguistico di Ateneo, conferisce gli incarichi ai lettori di scambio, *ex* art. 26 della legge 240 del 2010, su proposta dei Dipartimenti interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

*f)* propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il conferimento dell'incarico di direttore generale;

*g)* nomina i componenti interni ed esterni del consiglio di amministrazione e i componenti interni ed esterni del Nucleo di valutazione, scegliendoli all'interno della rosa di candidati individuata dal senato accademico;

*h)* nomina i componenti e i presidenti (o direttori) degli organi collegiali e i titolari di incarichi istituzionali;

*i)* propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, tenuto conto delle proposte e dei pareri obbligatori del senato accademico per quanto attiene alle competenze di tale organo;

*j)* avvia i procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010 e dall'art. 34 del presente statuto e irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

*k)* conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nell'Università;

*l)* adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasione della prima loro seduta successiva all'adozione del provvedimento.

3. Il rettore esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi.

Art. 18.
*Prorettori e delegati*

1. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, uno o più prorettori, uno dei quali con funzioni vicari ali , e può delegare tra i docenti di ruolo a tempo pieno specifiche materie e funzioni.

2. Le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario.

3. Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione di cui all'art. 16, comma 5, del presente statuto, le funzioni del rettore sono temporaneamente esercitate dal decano dei professori di prima fascia, il quale provvede ad indire l'elezione del nuovo rettore, che deve comunque aver luogo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione.

Art. 19.
*Senato accademico*

1. Il senato accademico è composto da:

*a)* il rettore, che lo presiede;

*b)* diciassette professori di ruolo di prima e di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, di cui almeno sette direttori di Dipartimento, eletti dai professori di prima e seconda fascia, *ex* art. 20 del presente statuto;

*c)* tre ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, *ex* art. 20 del presente statuto;

*d)* due rappresentanti dei dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dal personale tecnico-amministrativo di ruolo e dai collaboratori ed esperti linguistici, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

*e)* quattro rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il senato accademico delibera in composizione ristretta nelle materie previste dalla legge.

3. Alle sedute del Senato partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.

Art. 20.
*Elezione dei componenti del senato accademico*

1. I procedimenti elettorali delle diverse componenti elettive del senato accademico, eventualmente da svolgersi secondo modalità telematiche, sono disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo.

2. Quanto ai componenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 19 del presente statuto, ai fini dell'attribuzione dei diciassette seggi previsti sono individuati ed eletti in via prioritaria i sette direttori di Dipartimento più votati. A completamento sono individuati ed eletti gli ulteriori dieci professori più votati, afferenti in via prioritaria a Dipartimenti non rappresentati in senato accademico dai rispettivi direttori, e comunque a settori scientifico-disciplinari tali da garantire la massima copertura delle diverse aree scientifico-disciplinari previste dal CUN, e presenti nell'Ateneo. Il regolamento stabilisce il numero minimo di voti per l'eleggibilità dei componenti suddetti. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza.

3. I tre componenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 19 del presente statuto sono eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato in tre distinti collegi, composti rispettivamente da tutti i ricercatori appartenenti alle tre distinte macroaree di seguito indicate:

1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;

2) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree: 05, 06, 07;

3) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree: 10, 11, 12, 13, 14.

4. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza per un ricercatore appartenente alla propria macroarea.

Art. 21.
*Durata*

1. Il senato accademico dura in carica tre anni e viene rinnovato contestualmente in tutti i suoi componenti.

2. Il mandato dei componenti è di durata triennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. I direttori di Dipartimento eletti in senato accademico decadono con la scadenza del mandato di direttore solamente nel caso in cui il numero dei direttori di Dipartimento nel Senato scenda al di sotto di sette. Nel caso in cui il numero dei direttori di Dipartimento nel Senato scenda al di sotto di sette e negli altri casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, la sostituzione ha luogo mediante nuove elezioni.

4. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, i rappresentanti eletti dei professori di ruolo vengono sostituiti mediante nuove elezioni.

5. I rappresentanti eletti dei ricercatori a tempo indeterminato decadono con la modifica del ruolo e dell'afferenza alla specifica macroarea. In questo e negli altri casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, vengono sostituiti dal primo dei ricercatori non eletti.

6. Nei casi di cui all'art. 66 del presente statuto, i rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

Art. 22.
*Attribuzioni del senato accademico*

1. Il senato accademico svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare, il senato accademico:

*a)* formula proposte obbligatorie in materia di:

didattica, ricerca e servizi agli studenti;

attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche i nteruni versi tari e;

*b)* esprime pareri obbligatori nelle materie elencate alla precedente lettera *a)*;

*c)* formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo, che il rettore propone al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

*d)* esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Università;

*e)* approva lo statuto di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo e le loro successive modifiche, nonché, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, gli altri regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture didattiche e di ricerca;

*f)* esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*g)* approva il codice etico;

*h)* decide sulle violazioni del codice etico, su proposta del rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;

*i)* designa il presidente del Nucleo di valutazione, il direttore della scuola superiore «Gabriele d'Annunzio», il direttore del Centro linguistico di Ateneo e il direttore del museo dell'Università, nonché i titolari delle altre cariche specificatamente rimesse alla sua competenza dal presente statuto;

*j)* individua la rosa di candidati tra i quali il rettore provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti interni ed esterni del Nucleo di valutazione;

*k)* sottopone, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del consiglio di amministrazione le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, *ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, *ex* art. 24 della legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere obbligatorio degli altri Dipartimenti che comprendono i settori scientifico-disciplinari oggetto delle richieste ovvero delle proposte di cui alla presente lettera;

*l)* propone al consiglio di amministrazione la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo;

*m)* svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e le scuole ove costituite e risolve le eventuali questioni legate all'utilizzo delle risorse dell'Ateneo per garantire l'offerta formativa, sentito il Nucleo di valutazione;

*n)* formula proposte e pareri in ordine:

1) alla stipula di convenzioni con Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate;

2) alla stipula di contratti e convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con enti pubblici e privati;

3) alla costituzione e/o partecipazione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, nonché a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia, sia all'estero;

4) alla costituzione di centri interdi parti mentali, di Ateneo e interateneo, *ex* art. 61 del presente statuto, su iniziativa dei Dipartimenti interessati;

*o)* propone la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, secondo le modalità stabilite dall'art. 23 del presente statuto;

*p)* approva la proposta di conferimento delle lauree ad honorem, da parte dei Dipartimenti, da inviare al ministero;

*q)* ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo;

*r)* esprime parere vincolante sull'ammontare delle indennità di carica per i componenti del consiglio di amministrazione;

*s)* esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

*t)* esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;

*u)* esprime proposte e pareri obbligatori in merito alla realizzazione di federazioni o fusioni con altri Atenei, enti o istituzioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'art. 5 del presente statuto;

*v)* stabilisce la Politica della Qualità di Ateneo.

3. Il senato accademico esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore.

Art. 23.
*Mozione di sfiducia*

1. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

2. Il decano indice le votazioni sulla mozione di sfiducia entro trenta giorni dall'approvazione della mozione stessa da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento entro i successivi trenta giorni.

3. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente statuto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. La mozione di sfiducia è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia, il rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

Art. 24.
*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

*a)* il rettore, che lo presiede;

*b)* cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del presente statuto;

*c)* tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico, scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del presente statuto;

*d)* due rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.

3. I componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Art. 25.
*Scelta dei componenti*

1. I componenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 24 del presente statuto sono nominati dal rettore, con proprio decreto, senza distinzione tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo, all'interno di una rosa di dieci nomi individuata dal senato accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso interno, le cui modalità sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, secondo principi di massima diffusione dell'informazione a tutto il personale, anche mediante pubblicità sul portale dell'Ateneo.

2. I componenti di cui alla lettera *c)* dell'art. 24 del presente statuto sono nominati dal rettore, con proprio decreto, all'interno di una rosa di sei nomi individuata dal senato accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico, le cui modalità sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

3. Ai fini della scelta dei componenti di cui alle lettera *b)* e *c)* dell'art. 24 del presente statuto, i criteri della valutazione comparativa tra i candidati saranno costituiti dall'esperienza professionale di alto livello ovvero dal possesso di qualificate competenze in campo gestiona-

le e/o contabile, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Nell'individuazione dei componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo si terrà prioritariamente conto di competenze ed esperienze elaborate, in campo nazionale e internazionale, nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali e di alta formazione, ovvero di enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo.
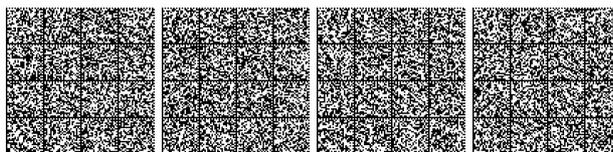
4. Nella nomina dei consiglieri deve essere rispettato, entro ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 26.
*Durata*

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Il mandato dei consiglieri è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, i componenti interni ed esterni di cui alle lettera *b)* e *c)* dell'art. 24 del presente statuto sono sostituiti secondo le modalità di scelta di cui all'art. 25 dello statuto stesso e al regolamento generale di Ateneo; i rappresentanti eletti degli studenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

Art. 27.
*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, programmazione e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. In particolare, il consiglio:

*a)* approva su proposta del rettore e previo parere obbligatorio del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo dell'Università e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

*b)* approva la programmazione finanziaria annuale e triennale, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

*c)* vigila sulla sosteni bi l i tà finanziaria delle attività;

*d)* delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, l'attivazione o soppressione di Dipartimenti, scuole, corsi e sedi;

*e)* delibera in ordine al reclutamento del personale tecnico-amministrativo, in conformità con la programmazione triennale e con le esigenze di servizio;

*f)* conferisce e revoca (nei casi previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) l'incarico al direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico;

*g)* approva la relazione annuale sull'attività svolta dal direttore generale;

*h)* approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*i)* infligge le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'art. 34 del presente statuto;

*l)* approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, le richieste di posti e le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, dei professori di ruolo, *ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, *ex* art. 24 della legge n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e di coerenza con la programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di valutazione;

*m)* acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, approva per gli aspetti di sua competenza:

1) le federazioni o fusioni con altri Atenei, enti o istituzioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'art. 5 del presente statuto;

2) la costituzione e/o partecipazione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, nonché a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia, sia all'estero;

3) la costituzione di Centri interdipartimentali, di Ateneo e interateneo *ex* art. 61 del presente statuto, proposta dal senato accademico su iniziativa dei dipartimenti interessati;

4) i contratti e le convenzioni, ivi compreso quello del direttore generale, e i programmi edilizi dell'Ateneo;

*n)* delibera in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, su proposta del senato accademico;

*o)* nei limiti stabiliti dalla legislazione speciale in materia e dal presente statuto, individua i destinatari dell'indennità di carica e ne delibera l'ammontare;

*p)* adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e concernenti ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonché i provvedimenti in ordine alle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, previo parere obbligatorio del senato accademico e della Consulta degli studenti;

*q)* delibera l'eventuale affidamento ad un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo, fatte salve le competenze riservate al direttore generale, *ex* art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

*r)* trasmette al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo.

3. Il consiglio di amministrazione esprime pareri, per quanto di sua competenza, sulle altre questioni ad esso sottoposte dal rettore.

Art. 28.
*Direttore generale*

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.

3. Al direttore generale spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico conforme a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

Art. 29.
*Attribuzioni del direttore*

1. Il direttore generale attende, in conformità agli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché ai compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. In particolare, il direttore generale:

*a)* attua le direttive degli organi di governo, in coerenza con il documento di programmazione triennale, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale;

*b)* dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;

*c)* è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e del personale tecnico-amministrativo; stabilisce, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione per quanto di loro rispettiva competenza, l'attribuzione del personale alle singole strutture; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali; approva i trattamenti economici accessori del personale dirigente in conformità alla valutazione della *performance* secondo la legislazione vigente;

*d)* svolge una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, esercitando, in caso di inerzia, il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti;

*e)* è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi e della corretta gestione delle risorse, nell'ambito delle sue competenze;

*f)* esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

*g)* definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformità ad eventuali indirizzi del rettore;

*h)* partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

*i)* presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta;

*j)* designa tra i dirigenti dell'Ateneo o, in mancanza, tra i funzionari, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### *Capo II*
### ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

#### Art. 30.
#### *Nucleo di valutazione*

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e l'efficacia della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. A tale scopo, presso l'Ateneo è costituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, al quale sono attribuite, in particolare:

*a)* la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti -docenti;

*b)* la verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

*c)* la verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

*d)* in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere merito e miglioramento della *performance* organizzativo-individuale;

*e)* l'acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, seguita dalla comunicazione ai docenti interessati dell'esito delle valutazioni e dalla trasmissione di un'apposita relazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*f)* l'espressione di pareri in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio.

3. L'Università assicura al nucleo le risorse necessarie, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e del presente statuto, le modalità di funzionamento del nucleo e le incompatibilità, sono definite da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la costituzione di una specifica segreteria tecnica che assiste il nucleo nell'espletamento delle sue attività.

5. Le eventuali modifiche al regolamento sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del nucleo stesso.

#### Art. 31.
#### *Composizione del Nucleo*

1. Il Nucleo è composto da:

*a)* due docenti di ruolo dell'Università;

*b)* tre esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo;

*c)* un rappresentante degli studenti, eletto dalla Consulta degli studenti tra i propri componenti.

2. I componenti di cui alle lettera *a)* e *b)* del comma precedente, il *curriculum* dei quali è reso pubblico sul sito internet dell'Università, sono scelti e nominati dal rettore all'interno di una rosa di candidati di elevata qualificazione professionale individuata dal senato accademico; durano in carica un triennio, con mandato rinnovabile. Almeno due dei componenti del Nucleo di valutazione devono essere esperti di valutazione anche non accademica.

3. Il presidente del Nucleo viene designato dal senato accademico fra i componenti del Nucleo stesso e nominato con decreto rettorale.

#### Art. 31-*bis*
#### *Presidio di qualità*

1. L'Università si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualità della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio di qualità, costituita dal delegato del rettore per la «Qualità», professore di ruolo di prima fascia, che abbia optato e che opti per il tempo pieno, con il compito di sovrai ntendere alle attività del Presidio, nonché da tre docenti di ruolo appartenenti ai seguenti settori ERC *(European Research Council): Physical Sciences & Engineering; Social Sciences & Humanities; Life Sciences.*

2. Il Presidio di qualità assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualità e nell'assicurazione di qualità (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della qualità di cui all'allegato C del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47.

3. Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

4. Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrai ntende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.

#### Art. 32.
#### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Presso l'Ateneo è costituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, di cui almeno due devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente è nominato dal rettore su proposta del senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e della finanze; un effettivo e un supplente sono scelti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. I componenti il Collegio sono nominati con decreto rettoral e. Il loro mandato è triennale ed è rinnovabile una sola volta. È fatto divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Università «G. d'Annunzio».

3. Il Collegio dei revisori dei conti:

*a)* esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

*b)* verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;

*c)* effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

*d)* formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del rettore, ovvero del direttore generale su contratti e su convenzioni.

4. Ai revisori dei conti è corrisposta un'indennità di carica, deliberata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 33.
#### *Collegio di disciplina*

1. È istituito presso l'Università un Collegio di disciplina composto da tre sezioni costituite da tre componenti effettivi e un componente supplente, eletti, rispettivamente, tra i professori di ruolo di prima fascia, i professori di ruolo di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno.

2. Le modalità di elezione del Collegio sono regolate dal regolamento generale di Ateneo. Le modalità di funzionamento del Collegio e delle sezioni sono fissate da apposito regolamento approvato dal senato accademico, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

3. Il Collegio di disciplina resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

4. Il Collegio elegge al proprio interno il presidente, che è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un delegato scelto tra i componenti del Collegio.

5. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

6. Il componente del Collegio deve astenersi:

*a)* se è parente o affine entro il quarto grado del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;

*b)* se ha un interesse personale nel procedimento o se il professore o ricercatore sottoposto a procedimento è debitore o creditore di lui o dei suoi prossimi congiunti;

*c)* se vi è un'inimicizia grave fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e il professore o ricercatore sottoposto a procedimento;

*d)* se il componente del Collegio o alcuno dei suoi prossimi congiunti è offeso dall'infrazione disciplinare;

*e)* se il componente del Collegio ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.

7. Il componente del Collegio di disciplina può essere ricusato per le stesse fattispecie di cui al comma precedente.

8. La ricusazione è proposta con dichiarazione comunicata al presidente del Collegio prima dell'adunanza fissata per l'audizione dell'incolpato. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se è ricusato il presidente, sull'istanza di ricusazione decide il Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con l'eventuale sanzione disciplinare inflitta dal consiglio di amministrazione.

9. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio delibera con la maggioranza semplice dei voti dei componenti.

### Art. 34.
### *Procedimento disciplinare*

1. Il procedimento disciplinare innanzi al Collegio si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore, che, qualora venga a conoscenza di fatti che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, provvede immediatamente alla contestazione scritta degli addebiti all'interessato e concede a quest'ultimo un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle sue deduzioni scritte.

3. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura (tra quelle previste dagli articoli 87 e ss. del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952), entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti il rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

4. Il Collegio di disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti:

*a)* procede all'audizione del rettore o di un suo delegato, nonché del professore o del ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia;

*b)* esprime parere vincolante sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione alla sanzione da irrogare (che dovrà essere scelta esclusivamente tra quelle previste dagli articoli 87 e ss. del regio decreto n. 1952 del 1933, sulla base dei principi generali di proporzionalità, gradualità e colpevolezza disciplinare) sia, eventualmente, sull'archiviazione del procedimento disciplinare;

*c)* trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

5. Il suddetto termine di trenta giorni è sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Collegio di disciplina che impediscono il suo regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

6. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del Collegio di disciplina, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del consiglio di amministrazione non intervenga nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine è sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del consiglio di amministrazione che impediscono il suo regolare funzionamento.

8. In ogni caso, il procedimento disciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, quando sia decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

9. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

### Art. 35.
### *Consulta degli studenti*

1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. È composto dagli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, secondo le modalità contenute nell'apposito regolamento, in numero pari a uno ogni mille studenti complessivamente iscritti, ivi inclusi i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

2. La Consulta elegge al proprio interno il presidente, che convoca e presiede le sedute; in caso di mancanza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dallo studente con maggiore anzianità di immatricolazione.

3. La Consulta è costituita con decreto del rettore e dura in carica due anni accademici.

4. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti nell'Azienda per il diritto allo studio universitario, nella conferenza Regione- Università Abruzzese e nel Comitato universitario sportivo.

### Art. 36.
### *Attribuzioni della Consulta degli studenti*

1. La Consulta degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

*a)* il regolamento degli studenti dell'Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento generale di Ateneo;

*b)* la revisione dello statuto;

*c)* le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo;

*d)* le deliberazioni degli organi centrali dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341;

*e)* i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e a ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonché in ordine alle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

*f)* l'utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.

2. La Consulta degli studenti esprime parere obbligatorio su ogni altra materia ad esso riservata dallo statuto e dalla normativa vigente.

3. I pareri di cui al presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere della Consulta degli studenti e se ne discosti, deve essere motivata sul punto.
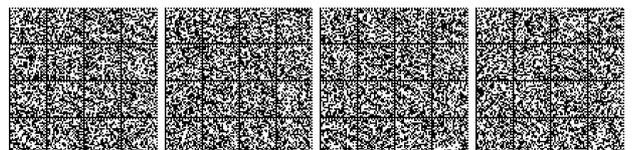
Art. 37.
*Comitato unico di garanzia*

1. L'Ateneo istituisce, in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato è composto da:

*a)* dodici componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo;

*b)* due rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

*c)* un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. I componenti di cui alla lettera *a)* sono per metà designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e per l'altra metà eletti, con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La componente eletta viene individuata al proprio interno per metà dal personale docente e per l'altra metà dal personale tecnico-amministrativo.

4. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto su tutte le materie indicate dall'art. 38 del presente statuto, ad eccezione di quelle che ineriscono strettamente il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

5. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente.

6. Il mandato dei componenti è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, dottorandi e specializzandi il cui incarico dura quattro anni, salvo che prima della scadenza cessi la loro qualità di studenti, dottorandi e specializzandi.

Art. 38.
*Attribuzioni del Comitato*

1. Il Comitato unico di Garanzia:

*a)* promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità;

*b)* promuove in particolare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

*c)* predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni, a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato, definendo criteri di valutazione condivisi, con la presenza paritaria negli organismi deputati alla valutazione;

*d)* promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

*e)* attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

*f)* assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio;

*g)* può dotarsi di un proprio regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del Comitato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

TITOLO III
Strutture didattiche e scientifiche

*Capo I*
Dipartimenti e Scuole

Art. 39.
*Strutture didattiche e scientifiche fondamentali*

1. L'Università si articola in Dipartimenti, quali centri primari della ricerca scientifica e dell'attività didattica.

2. Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono costituire strutture di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, denominate scuole.

Art. 40.
*Costituzione e soppressione del Dipartimento*

1. Il Dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno trentacinque tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto stesso, su parere obbligatorio del senato accademico. Il consiglio di amministrazione delibera l'attivazione, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico-amministrativo necessari per il suo funzionamento.

2. Il Dipartimento viene soppresso con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Sono motivi di soppressione la violazione di norme di legge, nonché la riduzione, per oltre un anno, del numero dei componenti a meno di trentacinque unità In tal caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.

Art. 41.
*Organizzazione del Dipartimento*

1. Sono organi del Dipartimento:

*a)* il direttore;

*b)* il Consiglio;

*c)* la Giunta;

*d)* la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non costituita nellascuoladi riferimento.

2. Sulla base del proprio regolamento, ciascun Dipartimento può, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, articolarsi al suo interno in sezioni.

Art. 42.
*Composizione del Dipartimento*

1. Al Dipartimento afferisce un numero minimo di professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque unità, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto scientifico e didattico di costituzione del Dipartimento stesso.

2. Il periodo minimo di afferenza al Dipartimento è di un anno accademico. Nei due anni accademici successivi al primo, ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro

Dipartimento dell'Ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico delibera in merito, previo parere favorevole dei dipartimenti interessati. Sulle richieste presentate a decorrere dal terzo anno accademico, il senato accademico delibera previo parere favorevole del solo Dipartimento di destinazione.
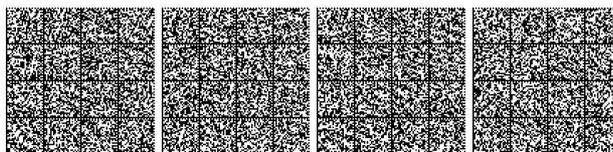
Art. 43.
*Attribuzioni del Dipartimento*

1. Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie (quali, ad esempio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il Dipartimento è, dunque, titolare, nei riferiti limiti, di autonomia scientifica e didattica.

2. Ha, inoltre, autonomia gestionale e di *budget* nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme di legge e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto.

3. Dispone, altresì, di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

Art. 44.
*Direttore di Dipartimento*

1. Il direttore del Dipartimento è eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti al Dipartimento medesimo fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.

2. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore e resta in carica tre anni accademici; non può essere rieletto consecutivamente più di una volta e, in caso di rielezione, al termine del secondo incarico permane ineleggibile per la durata di un intero mandato.

4. La carica di direttore è incompatibile con ogni altra carica accademica all'interno dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente eletto del senato accademico.

5. Al direttore di Dipartimento è corrisposta una indennità di carica, il cui importo è deliberato dal consiglio di amministrazione.

6. Entro il 30 giugno precedente la scadenza naturale del proprio mandato, il direttore indice le elezioni del nuovo direttore.

7. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla carica subentra, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano del Dipartimento, che deve indire la nuova elezione entro trenta giorni dall'intervenuta cessazione.

Art. 45.
*Attribuzioni del direttore*
*e del responsabile amministrativo di Dipartimento*

1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle rispettive del i bere.

2. In particolare, il direttore:

*a)* promuove e coordina le attività di ricerca, didattiche e organizzative del Dipartimento;

*b)* vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

*c)* controlla e vigila sulla qualità e il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento;

*d)* nomina le commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;

*e)* tiene i rapporti con gli organi accademici;

*f)* adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il direttore può designare un vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo, facenti parte della Giunta del Dipartimento. Il vicedirettore esercita le funzioni delegategli dal direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

5. Il responsabile amministrativo di Dipartimento è responsabile della gestione amministrativo e contabile del Dipartimento, che coordina e dirige.

Art. 46.
*Consiglio di Dipartimento*

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

*a)* dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

*b)* dal responsabile amministrativo, con voto consultivo, che funge da segretario verbalizzante;

*c)* da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;

*d)* da un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione afferenti al Dipartimento;

*e)* da un rappresentante degli assegni sti afferenti al Dipartimento;

*f)* da tre a cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, come stabilito dal regolamento di Dipartimento.

2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Su tutte le questioni riguardanti il personale docente, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio sono regolate dal regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dal presente statuto.

4. Il Consiglio può delegare determinate funzioni alla Giunta.

Art. 47.
*Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento*

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

*a)* approva la proposta del *budget* economico e degli investimenti, annuale e triennale, di propria competenze, nel rispetto degli indirizzi programmatici di Ateneo;

*b)* le variazioni del *budget* conseguenti a maggiori ricavi per finanziamenti esterni con vincolo di destinazione;

*c)* approva la sezione di bilancio relativa ai costi e ricavi di propria competenza;

*d)* delibera in merito all'utilizzo delle risorse, degli spazi e dei fondi assegnati al Dipartimento;

*e)* delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alla istituzione della scuola nonché all'adesione e al recesso dalla scuola stessa;

*f)* esprime parere obbligatorio sulla proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio avanzata dalla scuola, alla quale eventualmente partecipi;

*g)* propone l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione, dei *master*, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono al Dipartimento; ne organizza e gestisce l'attività;

*h)* delibera in merito alla costituzione dei Consigli di corso di studio e ai compiti ad essi delegati;

*i)* sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati e nel rispetto della normativa vigente, decide annualmente la programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
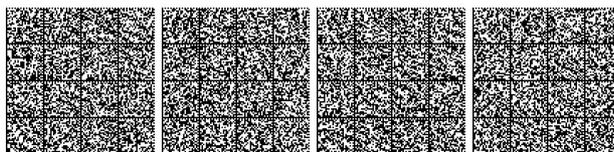
*j)* delibera in merito all'attribuzione di responsabilità didattiche e compiti organizzativi ai docenti afferenti al Dipartimento, d'intesa con le scuole ove istituite;

*k)* elabora il piano dell'offerta formativa e lo trasmette alla scuola alla quale eventualmente partecipi e provvede all'attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti afferenti al Dipartimento;

*l)* nell'ambito del proprio piano di sviluppo della ricerca e della didattica, formula le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, *ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, *ex* art. 24 della legge n. 240 del 2010, che il senato accademico sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio della scuola alla quale il Dipartimento stesso eventualmente partecipi;

*m)* per garantire il funzionamento dei corsi di studio, propone al rettore la stipula dei contratti per attività di insegnamento, *ex* art. 23 della legge n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, *ex* art. 26 legge 240 del 2010, acquisito il parere del Centro linguistico di Ateneo;

*n)* delibera la stipula di contratti, accordi, convenzioni con Enti pubblici e privati:

1) per svolgere prestazioni di ricerca, consulenza o servizio, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali e in conformità con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;

2) per avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversi tari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

*o)* esprime parere obbligatorio sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica nonché sulle domande di trasferimento ad altra Università limitatamente ai professori associati e ai ricercatori;

*p)* esprime parere favorevole in merito alla mobilità in entrata e in uscita dei docenti afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del presente statuto;

*q)* promuove e coordina le attività di ricerca del Dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;

*r)* promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;

*s)* propone ai competenti organi di Ateneo l'erogazione di assegni di ricerca finanziati con fondi di Ateneo;

*t)* propone il conferimento delle lauree *ad honorem,* secondo la procedura prevista nel presente statuto;

*u)* sottopone il proprio regolamento e le sue successive modifiche all'approvazione del senato accademico, che delibera previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

*v)* adotta l'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio, il regolamento dei corsi di dottorato e le loro successive modifiche;

*w)* formula proposte e pareri in merito alla revisione dello statuto, all'istituzione di nuovi dipartimenti, alla formazione e revisione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento della scuola alla quale partecipi.

3. Il Consiglio di Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, e tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del Dipartimento.

Art. 48.
*Giunta di Dipartimento*

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore, ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e delibera in via definitiva su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, nonché sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento di Dipartimento. Il suo mandato coincide con quello del direttore.

2. La Giunta è costituita dal direttore, che la convoca e la presiede, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel Consiglio di Dipartimento nelle proporzioni indicate dai regolamenti. Il responsabile amministrativo funge da segretario verbalizzante, con voto consultivo.

Art. 49.
*Scuola*

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre, a maggioranza assoluta dei componenti, l'istituzione di strutture di raccordo, denominate scuole, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge e del presente statuto.

2. Ciascuna scuola si riconosce in un progetto culturale-didattico che ne è la radice fondante, e lo sviluppa in coerenza con i motivi della sua istituzione.

3. La scuola è istituita con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione ne delibera l'attivazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse necessarie, sentito il Nucleo di valutazione e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.

4. La partecipazione ad una scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività formative previste nel progetto della scuola stessa.

5. I singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dalla scuola stessa, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

6. La soppressione della scuola è proposta dalla Giunta della scuola, a maggioranza assoluta dei componenti. Sulla proposta di soppressione delibera il consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 50.
*Organizzazione della scuola*

1. Sono organi delle scuole:

*a)* la Giunta della scuola;

*b)* il presidente della Giunta;

*c)* la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 51.
*Attribuzioni della Scuola*

1. La scuola:

*a)* formula proposte e osservazioni sui piani dell'offerta formativa elaborati dai Dipartimenti che costituiscono la scuola;

*b)* coordina le attività didattiche dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei *master*, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono alla scuola stessa;

*c)* formula la proposta di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, di specializzazione e dei *master* che afferiscono alla scuola stessa, da sottoporre al parere obbligatorio dei Dipartimenti che vi partecipano;

*d)* formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo, *ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010, e dei ricercatori a tempo determinato, *ex* art. 24 della legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi partecipano;

*e)* gestisce i servizi comuni;

*f)* organizza attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti;

*g)* promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.

2. Qualora una scuola sia istituita tra Dipartimenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali, queste saranno assunte dalla scuola secondo le modalità e nei limiti concertati con le competenti autorità statali e regionali, nonché con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

La Giunta della scuola, di cui all'art. 52 del presente statuto, in accordo coi Dipartimenti interessati coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali. Compete alla Giunta della scuola garantire un equilibrato
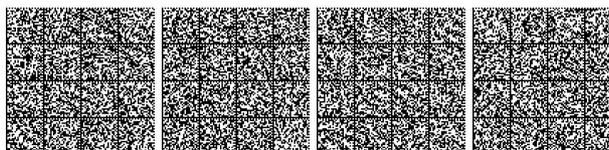
sviluppo delle strutture in cui è articolata l'attività formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo (*ex* art. 18 della legge n. 240 del 2010) e dei ricercatori a tempo determinato (*ex* art. 24 della legge n. 240 del 2010), deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi partecipano, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale.

Art. 52.
*Giunta della scuola*

1. La Giunta della scuola è composta da:

*a)* i direttori dei Dipartimenti che la costituiscono o i loro delegati;

*b)* per ciascun Dipartimento che vi partecipi, un numero di professori e ricercatori pari al 10% dei professori e ricercatori afferenti ad esso, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i presidenti o i coordinatori dei corsi di studio, i componenti delle giunte dei Dipartimenti, ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della scuola medesima, ove previste;

*c)* una rappresentanza degli studenti, inclusi gli specializzandi, eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

2. La Giunta, acquisiti i pareri dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, sottopone il regolamento dellas cuola e le sue successive modifiche all'approvazione del senato accademico, che delibera previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

3. La Giunta esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del presidente.

4. La partecipazione alla Giunta non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 53.
*Presidente della Giunta*

1. Le funzioni di presidente della Giunta sono attribuite ad un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato o che opti per il tempo pieno, eletto dalla Giunta tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

2. Il presidente della Giunta è nominato con decreto del rettore. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il presidente:

*a)* rappresenta la scuola;

*b)* presiede la Giunta e ne predispone l'ordine del giorno;

*c)* dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta;

*d)* esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della scuola.

4. Il presidente può designare un vicepresidente, scelto tra i professori di ruolo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, facenti parte della Giunta.

Art. 54.
*Commissione paritetica*

1. In ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna scuola, è istituita una Commissione paritetica docenti - studenti, competente a:

*a)* svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

*b)* individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di valutazione;

*c)* formulare parere obbligatorio sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

2. La composizione della Commissione è definita dal regolamento di Dipartimento o della scuola e deve garantire che:

1) i docenti siano designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della scuola, nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia, area di ricerca e sede di servizio;

2) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento o coordinati dalla scuola siano scelti tra i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento o delle scuole, in conformità alla normativa vigente, nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche.

3. Il Consiglio o la Giunta nominano il presidente della Commissione tra i docenti designati.

4. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 55.
*Corsi di studio*

1. I corsi di studio sono istituiti e attivati con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti o delle scuole interessati e previo parere obbligatorio del senato accademico; il consiglio di amministrazione delibera, sentito il Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. Allo scopo di coordinare e razionalizzare le attività didattiche e formative, le funzioni finalizzate all'attivazione, all'organizzazione e alla gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono attribuite al Dipartimento al quale afferiscono i docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi del corso stesso secondo le norme vigenti.

3. Nel caso in cui un corso di studio debba ricorrere a docenti di più Dipartimenti per il raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi, l'attivazione del corso è effettuata d'intesa tra tutti i Dipartimenti coinvolti, permanendo l'incardinamento, l'organizzazione e la gestione del corso nell'ambito del Dipartimento prevalente.

4. Eventuali questioni legate all'utilizzo delle risorse dell'Ateneo per garantire l'offerta formativa vengono risolte dal senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione e acquisito il parere della scuola, ove esistente.

Art. 56.
*Consigli di corso di studio*

1. I consigli di corso di studio svolgono i compiti loro delegati dal Consiglio di Dipartimento, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica dei corsi di studio, in conformità alla normativa vigente e al regolamento didattico di Ateneo.

2. Il consiglio di corso di studio è composto dai docenti affi datari degli insegnamenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto tra i professori di ruolo da tutti gli affi datari degli insegnamenti attivati nel corso di studio; è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici, con mandato rinnovabile. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

*CAPO II*
Altre Strutture didattiche e scientifiche

Art. 57.
*Scuola superiore*

1. La scuola superiore «Gabriele d'Annunzio» è una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle attività di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo.

2. In particolare, essa:

*a)* valuta le richieste di istituzione dei dottorati di ricerca, verificandone la coerenza con i programmi e con gli obiettivi generali di studio e ricerca e ne propone l'attivazione, secondo le norme vigenti, al senato accademico;

*b)* cura tutti gli aspetti organizzativi dei dottorati di Ateneo, con attenzione particolare alle attività di internazionalizzazione e di valorizzazione applicativa della ricerca, avvalendosi, per tale ultimo aspetto, di una Commissione *Spinoff*-Brevetti.

3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola Superiore sono definiti da uno specifico regolamento approvato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. La scuola superiore gode di autonomia gestionale e di *budget* pari a quella dei Dipartimenti; la relativa gestione è affidata ad una specifica segreteria tecnica. L'attività della scuola è sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione.

5. Sono organi della scuola superiore:

*a)* il direttore;

*b)* il Consiglio.

6. Il direttore è designato dal senato accademico per un triennio tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che non siano direttori di Dipartimento, presidenti delle scuole o coordinatori di corsi di dottorato; il mandato è rinnovabile.

7. Il Consiglio, la cui composizione è definita dal regolamento della scuola, è costituito dai coordinatori dei corsi di dottorato e dai rappresentanti degli studenti eletti nel numero e secondo le modalità stabilite nel regolamento medesimo, in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza per area di ricerca e per sede di attività.

Art. 58.
*Centro linguistico di Ateneo*

1. Il Centro linguistico è una struttura autonoma di Ateneo di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri; in particolare:

*a)* organizza le attività didattiche e scientifiche nell'ambito dell'insegnamento delle lingue;

*b)* eroga servizi linguistici rivolti a studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, iscritti a *master,* laureati, specializzandi e perfezionandi dell'Ateneo;

*c)* svolge corsi d'aggiornamento per l'insegnamento delle lingue straniere, anche d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca;

*d)* predispone servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché per enti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici più efficaci e avanzati.

2. Il Centro linguistico d'Ateneo è disciplinato da specifico regolamento, che prevede anche una verifica annuale di attività da parte del Nucleo di valutazione; gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione è affidata ad una specifica segreteria amministrativa.

3. Sono organi del Centro linguistico d'Ateneo:

*a)* il direttore;

*b)* il Consiglio.

4. Il direttore, designato dal senato accademico per un triennio, rinnovabile, è un professore a tempo pieno di prima fascia afferente a un settore scientifico-disciplinare linguistico, di comprovata esperienza e competenza nel campo gestionale, che non sia direttore di Dipartimento, presidente di scuola o coordinatore di dottorato.

5. Il Consiglio è costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente al Centro linguistico di Ateneo, designati dal senato accademico, e tre rappresentanti eletti tra i collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato.

6. Il Centro è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico regolamento approvato dal senato accademico.

Art. 59.
*Museo dell'Università*

1. Il Museo dell'Università è una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museal i e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale. In particolare il Museo:

*a)* gestisce l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio museale dell'Ateneo;

*b)* promuove la diffusione dell'informazione, anche mediante l'integrazione con il sistema museale nazionale ed internazionale;

*c)* promuove la tutela e la valorizzazione dei beni di proprietà dell'Ateneo di interesse storico artistico, culturale, naturalistico, didattico e scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del museo sono definiti da uno specifico regolamento, approvato dal senato accademico.

3. Il museo gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione è affidata ad una specifica Segreteria amministrativa.

4. L'attività del museo è sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione.

5. Sono organi del museo:

*a)* il direttore;

*b)* il Consiglio.

6. Il direttore, designato dal senato accademico per un triennio, rinnovabile, è un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica e che non sia direttore di Dipartimento, presidente di scuola o coordinatore di dottorato.

7. Il Consiglio è costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, designati dal senato accademico. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.

8. Il Museo è disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico regolamento approvato dal senato accademico.

Art. 60.
*Sistema bibliotecario d'Ateneo*

1. L'Università promuove l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario e documentale, nonché la diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il servizio bibliotecario nazionale. Le biblioteche, la biblioteca digitale di Ateneo, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il sistema bibliotecario di Ateneo. L'organizzazione del sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da specifico regolamento proposto dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche ed approvato dal senato accademico, che individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell'Ateneo.

2. Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita dal consiglio di amministrazione al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del sistema bibliotecario d'Ateneo.

3. Il coordinamento del sistema bibliotecario d'Ateneo è assicurato dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche e da un dirigente dell'area delle biblioteche che appartiene al ruolo del personale tecnico- amministrativo e partecipa con diritto di voto alla Commissione d'Ateneo per le biblioteche.
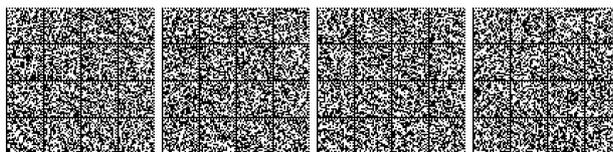
4. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche è costituita da docenti di ruolo nominati ogni tre anni dal senato accademico, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del sistema bibliotecario d'Ateneo.

Art. 61.
*Centri interdipartimentali, di Ateneo e interateneo*

1. Il senato accademico può proporre, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, l'istituzione di centri interdipartimentali, di Ateneo o interateneo, finalizzati allo sviluppo di specifici programmi e progetti di ricerca scientifica ed operativa, nonché all'organizzazione di specifici percorsi formativi *post*-laurea di interesse di più Dipartimenti. L'istituzione dei suddetti centri è deliberata dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce anche una eventuale dotazione finanziaria.

2. Sono organi dei centri:

*a)* il direttore;

*b)* la Giunta.

3. Il drettore e i componenti della Giunta, nel numero definito dal regolamento del centro, sono nominati con decreto rettorale, su proposta dei dipartimenti interessati, tra i docenti di ruolo afferenti ai dipartimenti stessi, e restano in carica tre anni.

4. I centri possono stabilire con enti privati rapporti di collaborazione e di compartecipazione su specifiche iniziative, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.

5. Ai centri di Ateneo finanziati da enti nazionali e internazionali, si applicano le disposizioni contenute negli statuti approvati al momento della loro istituzione.

Titolo IV
Norme comuni

*Capo I*
Organi collegiali

Art. 62.
*Disposizioni generali sugli organi collegiali*

1. In mancanza di disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi collegiali e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi.

Art. 63.
*Incompatibilità*

1. Per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

*a)* di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

*b)* di essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

*c)* di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole stesse;

*d)* di rivestire un incarico di natura politica, per la durata del mandato;

*e)* di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

*f)* di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

Art. 64.
*Convocazione*

1. La convocazione degli organi collegiali è fatta dai rispettivi presidenti (o direttori). In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza (o direzione), la convocazione è effettuata dal vicepresidente (o vicedirettore), ove nominato dal presidente (o direttore), che ne assume la presidenza (o direzione).

2. La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti.

3. Qualora ne faccia motivata richiesta per iscritto la maggioranza dei componenti, l'organo viene convocato in seduta straordinaria.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

5. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, stabilito dal presidente (o direttore), che può essere enunciato anche per argomenti generali.

Art. 65.
*Adunanze e deliberazioni*

1. Le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente (o direttore).

3. Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese.

4. Le adunanze non sono pubbliche, ma resta fermo quanto stabilito dall'art. 11 del presente statuto in materia di trasparenza.

Art. 66.
*Cessazioni, dimissioni e decadenze*

1. Nel caso di decadenza o anticipata cessazione di un componente di un organo collegiale, in via generale il subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato. Nel caso del senato accademico il mandato dei subentranti ha termine alla scadenza dell'organo.

2. Le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto dell'organo competente.

3. Decade automaticamente dalle funzioni il componente che non partecipi per tre volte consecutive alle sedute degli organi in cui è eletto o designato, salvo che l'assenza sia dovuta a motivi gravi e documentati previsti dalla normativa vigente.

4. Per il senato accademico e il consiglio di amministrazione le sostituzioni avverranno con le modalità di cui rispettivamente agli articoli 21 e 26 del presente statuto.

Art. 67.
*Rappresentanze studentesche*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, viene garantita una rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, nonché nelle scuole e nelle Commissioni paritetiche.

2. L'elettorato passivo viene attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, il cui incarico è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
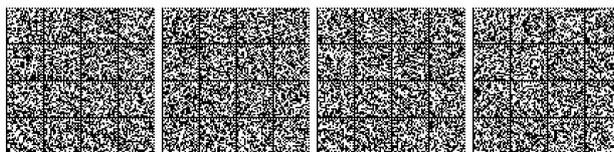
*CAPO II*
Attività normativa

Art. 68.
*Modifiche dello statuto*

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dei Consigli di Dipartimento e della Consulta degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36 del presente statuto.

2. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Le modifiche, emanate con decreto del rettore, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il potere di iniziativa per la modifica dello statuto spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica.

Art. 69.
*Regolamenti*

1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, in attuazione di quanto stabilito nel presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2. I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università e degli organi ad esse preposti, sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti interni delle strutture stesse.

4. Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 70.
*Regolamento generale di Ateneo*

1. Il regolamento generale di Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del consiglio di amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei componenti, assunti i pareri obbligatori dei Consigli di Dipartimento e della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36 del presente statuto.

2. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168 del 1989.

3. Il regolamento generale di Ateneo e le sue successive modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

4. Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del regolamento spetta a tutti gli organi collegiali che partecipano ai procedimenti di formazione e di modifica, per quanto di interesse di ciascun organo.

Art. 71.
*Regolamento didattico di Ateneo*

1. Il regolamento didattico di Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del consiglio di amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei componenti, assunti i pareri obbligatori dei Consigli delle strutture didattiche interessate, nonché della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36, del presente statuto; sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

2. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341 del 1990.

3. Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del regolamento spetta al senato accademico e ai Consigli delle strutture didattiche.

Art. 72.
*Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le sue successive modifiche, sono approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio del senato accademico e dei Consigli di Dipartimento.

2. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989.

3. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le sue successive modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 73.
*Regolamenti delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo*

1. Le norme relative al funzionamento dei dipartimenti, delle scuole, delle altre strutture didattiche e di ricerca e delle strutture di servizio dell'Ateneo sono dettate dai regolamenti interni delle strutture medesime. Tali regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai Consigli delle strutture interessate, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo, e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

2. I regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono emanati dal rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 74.
*Regolamento degli studenti dell'Ateneo*

1. Il regolamento degli studenti dell'Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal senato accademico, previo parere obbligatorio della Consulta degli studenti e del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza.

2. Il regolamento contiene le norme che regolano la funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio nonché agli altri corsi attivati nell'Università, attribuita al rettore e agli altri organi o strutture interessati.

3. Il regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

4. Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del regolamento spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di formazione e di modifica.

Art. 75.
*Pareri*

1. I pareri richiesti agli organi e alle altre strutture di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69; trascorso inutilmente tale termine la mancata espressione del parere non sarà considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell'organo competente.
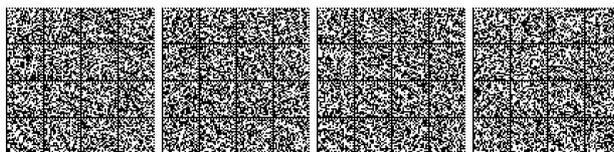
Art. 76.
*Codice etico*

1. Il Codice etico, adottato dall'Università con delibera del senato accademico, afferma i valori fondamentali della comunità universitaria e ne garantisce il rispetto, in particolare riguardo ai diritti individuali e alle pari opportunità anche di genere, all'osservanza dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, e all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e per regolare i casi di conflitto di interessi o di attribuzione della proprietà intellettuale.

2. Sugli illeciti deontologici che non ricadono sotto la competenza del Collegio di disciplina, *ex* art. 10 della legge n. 240 del 2010, o di altri organi competenti in materia di emanazione di provvedimenti disciplinari per il personale non docente o per gli studenti, decide il senato accademico, su proposta del rettore.

3. Le sanzioni devono essere proporzionali alle violazioni commesse e vanno:

*a)* per il personale docente e non docente, dal rimprovero scritto, per le infrazioni di minore rilievo, alla sospensione per un biennio degli scatti di carriera, fino a comportare, nei casi di recidiva o di infrazione grave, l'impossibilità di rivestire incarichi istituzionali;

*b)* per gli studenti, dal rimprovero scritto, per le infrazioni di minore rilievo, alla sospensione temporanea dagli studi, fino a comportare, nei casi di recidiva o di infrazione grave, l'espulsione dall'Università, con segnalazione al Ministro.

4. L'applicazione delle sanzioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa del responsabile della presunta violazione.

5. I termini e i contenuti del procedimento finalizzato alla irrogazione delle sanzioni sono definiti all'interno del Codice etico.

Art. 77.
*Comitati etici*

1. L'Ateneo si dota di due Comitati etici con valenza tecnico-scientifica, che esprimono pareri obbligatori vincolanti sulla sperimentazione, rispettivamente, sull'uomo e sull'animale da laboratorio, in conformità con il decreto ministeriale 12 maggio 2006.

Art. 78.
*Comitato per lo sport universitario*

1. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario, in conformità alla legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modifiche.

2. Il Comitato è composto:

*a)* dal rettore dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

*b)* da due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

*c)* da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modifiche e integrazioni;

*d)* dal direttore generale dell'Università, o suo delegato.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le legge 28 giugno 1977, n. 394 e legge 3 agosto 1985, n. 429, con eventuali contributi degli studenti, con congruo fondo appositamente stanziato dall'Università e con i contributi di altri enti.

*CAPO III*
Norme finali e transitorie

Art. 79.
*Entrata in vigore dello statuto*

1. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 80.
*Regolamenti*

1. L'Università è tenuta ad adeguare i regolamenti d'Ateneo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. I regolamenti dei Dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture didattiche e scientifiche devono essere adeguati entro i successivi centottanta giorni.

3. Decorsi i termini di cui al precedente comma, sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente statuto e da quanto previsto dai successivi regolamenti.

Art. 81.
*Dipartimenti*

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto, tutti i Dipartimenti dovranno costituirsi ai sensi degli articoli 41 ss. dello statuto stesso. Le procedure di costituzione devono concludersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Decorso tale termine, il senato accademico procede d'ufficio all'assegnazione a Dipartimenti regolarmente costituiti dei professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato che non risultino aver afferito ad alcun Dipartimento.

Art. 82.
*Senato accademico e consiglio di amministrazione*

1. Il senato accademico deve essere costituito, sulla base degli articoli 19 ss. del presente statuto, dopo la costituzione dei Dipartimenti ai sensi degli articoli 41 ss., e comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello statuto. In fase di prima costituzione, il mandato del senato accademico avrà termine alla scadenza del terzo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

2. Il consiglio di amministrazione deve essere costituito, sulla base degli articoli 24 ss. del presente statuto, entro sessanta giorni dalla costituzione del nuovo senato accademico.

Art. 83.
*Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati*

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi di governo.

2. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti dei due organi, che saranno designati dai competenti organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile.

Art. 84.
*Centri interdipartimentali, di Ateneo e interateneo*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, i centri di ricerca non intradipartimentali devono adeguarsi ai contenuti dell'art. 61 dello statuto stesso, assumendo una struttura interdipartimentale, di Ateneo o i nterateneo.

2. La gestione e il controllo dei centri di ricerca a carattere intradipartimentale sono assunti in via esclusiva dal Dipartimento di afferenza.

**22A02007**
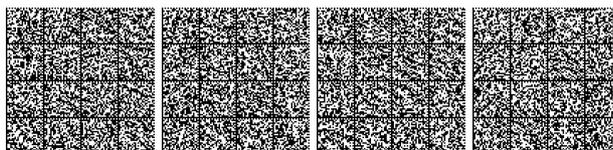
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Grumabix»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 65 del 17 marzo 2022*

Procedura europea n. PL/H/0710/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GRUMABIX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bruno farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via delle Ande, 15, Cap 00144, Italia.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049744016 (in base 10) 1HG24J (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049744028 (in base 10) 1HG24W (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 049744030 (in base 10) 1HG24Y (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049744042 (in base 10) 1HG25B (in base 32).

Principio attivo: Abiraterone acetato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Adamed Pharma S.A.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polonia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo e urologo.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 11 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A01949**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xetamed»

*Estratto determina AAM/PPA n. 261/2022 del 23 marzo 2022*

Codice pratica: C1A/2021/3146.

Tipo IAin, B.II.e.5.a.1 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione - Modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate per l'immissione in commercio del medicinale «XETAMED» (A.I.C. n. 046412) anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: quetiapina fumarato.

Numeri di A.I.C.:

046412348 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; (codice base 32 1D8DKW);

046412351 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; (codice base 32 1D8DKZ);

046412363 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; (codice base 32 1D8DLC);

046412375 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; (codice base 32 1D8DLR);

046412387 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL; (codice base 32 1D8DM3).

Codice pratica: C1A/2021/3146.

Numero procedura: PT/H/2158/001-005/IA/013.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a. (codice fiscale 02062550443).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR», ricetta ripetibile.

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A02008**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mibeg»

*Estratto determina AMM/PPA n. 266/2022 del 23 marzo 2022*

Si autorizza il seguente *grouping* di variazione tipo II costituito da:

una variazione tipo IB B.II.z), introduzione di diversi cambi editoriali;

una variazione tipo II B.II.d.1.e), modifica dei limiti delle specifiche per le impurezze radionuclidiche;

una variazione tipo II B.II.b.3.b), cambio nella preparazione di un intermedio di produzione;

una variazione tipo IB B.II.e.z), cambi editoriali della sezione 3.2.P.7;

una variazione tipo IA B.II.b.5.c), eliminazione di una operazione di calibrazione;

una variazione tipo IA B.II.b.5.z), cambi minori nella procedura di un'analisi di processo;

una variazione tipo IA B.II.b.5.z), cambi minori nella procedura di un'analisi di processo;

una variazione tipo IB B.II.b.4.a), aumento del *batch size* di processo;

una variazione tipo IA A.7), eliminazione del seguente sito di produzione (Produzione sostanza attiva; formulazione del prodotto finale; dispensazione): BV Cyclotron VU, De Boelelaan 1085 c, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands.

Il suddetto *grouping* è relativo al medicinale MIBEG nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n. 039096019 - «74 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml.

Numero procedura: DK/H/xxxx/WS/142.

Codice pratica: VN2/2021/230.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Westerduinweg 3, 1755, Le Petten, Paesi Bassi.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**22A02009**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofran»

*Estratto determina AAM/PPA n. 268/2022 del 23 marzo 2022*

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il nuovo *Company Core Dara Sheet* e con le conclusioni della procedura PSUSA/00002217/202102;

tipo IB C.I.z), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con la linea guida sugli eccipienti e adeguamento delle etichette alla versione corrente del QRD *Template*.

Modifica dei paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale ZOFRAN nelle forme formaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Numeri di A.I.C.:

027612074 «16 mg supposte» 4 supposte;

027612098 «4 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

027612011 «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

027612035 «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

027612163 «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml;

027612086 «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 50 ml;
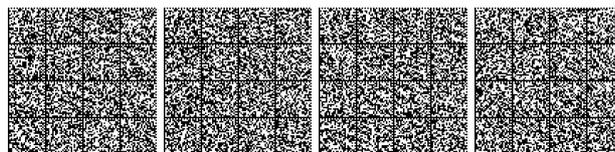
027612136 «40 mg/20 ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

027612112 «8 mg compresse orodispersibili» 6 compresse;

027612023 «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

027612047 «8 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml;

027612175 «8 mg/4 ml soluzione iniettabile» 8 fiale in vetro da 4 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2021/121-N1B/2020/1611.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153), con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1, 21040, Origgio (VA), Italia.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A02010**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Tillomed»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 62 del 17 marzo 2022*

Procedura europea n. DE/H/6534/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOSIMENDAN TILLOMED, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard 1, Torre A, cap 20143 Milano (Italia).

Confezione: «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049785013 (in base 10) 1HHB5P (in base 32).

Principio attivo: levosimendan.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House, Strand Road, Portmarnock. comma Dublin (Irlanda).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

(Procedura MR/DC) L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS);

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A02011**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Kabi»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 63 del 17 marzo 2022*

Procedura europea n. AT/H/1130/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOSIMENDAN KABI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - Isola della Scala - c.a.p. 37063 Verona (Italia).

Confezioni:

«2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049019019 (in base 10) 1GRY4C (in base 32);

«2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049019021 (in base 10) 1GRY4F (in base 32);

«2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049019033 (in base 10) 1GRY4T (in base 32).

Principio attivo: levosimendan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Bag Health Care GmbH - Amtsgerichtsstrasse 1-5, 35423 Lich, Germania;

Wessling GmbH - Johann-Krane-Weg 42, 48149 Münster, Germania;

Wessling Hungary Kft. - Anonymus u.6., 1045 Budapest, Ungheria.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

(Procedura MR/DC) L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A02012**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosimendan Accord»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 64 del 18 marzo 2022*

Procedura europea n. AT/H/1131/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVOSIMENDAN ACCORD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona s/n, World Trade Center, Edifici Est, 6ª Planta, 08039 Barcelona (Spagna).

Confezioni:

«2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049798010 (in base 10) 1HHQVU (in base 32);

«2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049798022 (in base 10) 1HHQW6 (in base 32);

«2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 049798034 (in base 10) 1HHQWL (in base 32).

Principio attivo: levosimendan.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Bag Health Care GmbH - Amtsgerichtsstrasse 1-5, D-35423 Lich, Germania;

Wessling GmbH - Johann-Krane-Weg 42, 48149 Münster, Germania;

Wessling Hungary Kft. - Anonymus u.6., 1045 Budapest, Ungheria.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

(Procedura MR/DC) L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 dicembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A02013**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), con deliberazione n. 40 del 14 dicembre 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Rossana Manno, della dott.ssa Maria Grazia Barbagallo e del sig. Giovanni Santagati, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**22A02017**

**Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Itala**

Il Comune di Itala (ME), con deliberazione n. 31 del 29 dicembre 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2022, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Nunzia Rungo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**22A02018**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Nomina dei componenti dell'Osservatorio nazionale per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie**

In data 17 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute http://www.salute.gov.it il decreto del Ministro della salute del 17 febbraio 2022 recante «Nomina dei componenti designati in seno all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2022».

**22A02014**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 14 ottobre 2021.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002633/PLUR-L-63 del 17 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 14 ottobre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 24,00 *pro-capite.*

**22A01950**

**Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 26 aprile 2021.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002608/RAG-L-117 del 17 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri in data 26 aprile 2021, concernente: Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva.

**22A01951**

**Approvazione della delibera n. 107/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 16 settembre 2021.**

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002606/MED-L-160 del 17 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 107/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 16 settembre 2021, recante: tasso annuo di capitalizzazione per il calcolo del montante contributivo da applicare nei casi di totalizzazione, art.4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: determinazioni.

**22A01952**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 – anno 2021.**

Si comunica che sul sito http://www.protezionecivile.gov.it/ - alla sezione «volontariato» sarà disponibile il decreto del Capo del Dipartimento del 28 dicembre 2021, rep. n. 3818, recante «Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 - anno 2021».

**22A02015**

## REGIONE LAZIO

**Legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 - Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale.**

(*Omissis*).

Art. 1.

*Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* le parole: «per gli anni d'imposta 2017-2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno d'imposta 2022»;

*b)* al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è sostituita dalla seguente:

| Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF | Aliquota |
|---|---|
| fino a 15.000 euro | nessuna maggiorazione |
| oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 1,60% |
| oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 1,60% |
| oltre 50.000 euro | 1,60% |

2. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l'anno d'imposta 2022 è disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario), una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore
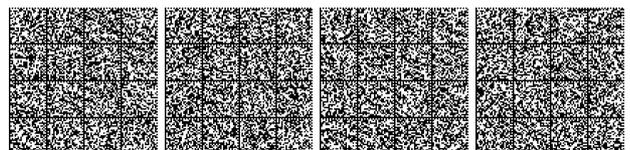
a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualità 2022, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(*Omissis*).

**22A02128**

## REGIONE PIEMONTE

**Legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».**

(*Omissis*).

Art. 1.

*Aliquote*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

*a)* per i redditi sino a euro 15.000,00: 0,39 per cento;

*b)* per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,90 per cento;

*c)* per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,52 per cento;

*d)* per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.

2. Le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF sono differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti a livello nazionale dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e, in caso di loro modifica, le maggiorazioni all'aliquota di base dell'addizionale, come individuate al comma 1, sono applicate sui nuovi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato.

Art. 2.

*Misure di sostegno economico-sociale*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a partire dal periodo di imposta 2022, sono confermate le seguenti detrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011, come misure di sostegno economico sociale:

*a)* euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

*b)* euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 1, lettera *c)*, e commi seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

3. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF) e all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria), si applicano sino al periodo di imposta 2021.

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

(*Omissis*).

**22A02150**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-076) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.